



# CITTÀ DI AIROLA

Provincia di Benevento

ALLEGATO ALLA DELIBERA  
DI P.C. N. 12 DEL 19.1.10

## Regolamento comunale per la gestione dell'albo elettronico Comunale

### Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Oggetto del presente regolamento è la disciplina dell'albo elettronico del Comune di <sup>Airola</sup>, il quale sostituisce, ai sensi dell'art. 32 della l. 69/2009, l'albo pretorio comunale. All'interno della rete civica comunale [www.comune.airola.bn.it](http://www.comune.airola.bn.it) è individuata l'area destinata all'albo pretorio elettronico, gestibile unicamente dai soggetti di cui al successivo art. 4.

Restano salve le disposizioni del d.lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale", relative alla diffusione attraverso la rete civica di informazioni di natura istituzionale.

### Articolo 2 – Principi

La pubblicazione degli atti all'albo informatico deve rispettare i principi generali che presidono al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e in particolare:

- il principio di necessità;
- il principio di proporzionalità e non eccedenza;
- il diritto all'oblio;
- il principio di esattezza e aggiornamento dei dati.

### Articolo 3 – Modalità di redazione degli atti destinati alla pubblicazione

Gli atti destinati alla pubblicazione all'albo elettronico sono redatti in modo da evitare il riferimento specifico a dati sensibili e a informazioni concernenti le condizioni di disagio socio-economico di specifiche persone. Tutti i dati di cui al precedente comma che sono necessari ai fini dell'adozione del provvedimento, sono contenuti in appositi documenti che vanno richiamati dal provvedimento pubblicato senza esserne materiali allegati, e che rimangono agli atti degli uffici.

Tali atti sono identificati dal provvedimento in modo da garantirne l'inequivocabile individuazione e la non alterabilità.

È fatto divieto di pubblicare provvedimenti contenenti riferimenti allo stato di salute di persone determinate.

Tutti i provvedimenti da pubblicare all'albo pretorio elettronico sono forniti dagli uffici interessati al soggetto di cui all'art. 4 in un formato informatico che ne garantisca l'inalterabilità.

### Articolo 4 – Competenze e responsabilità

La pubblicazione di atti sull'albo pretorio elettronico è competenza del messo comunale, il quale attesta la data di pubblicazione attraverso l'utilizzo dello strumento della firma digitale o a titolo esemplificativo in formato PDF.

La data di pubblicazione delle deliberazioni di cui all'art. 124 del d.lgs. 267/2000 è attestata, oltre che dal messo comunale, anche dal segretario comunale o dal delegato attraverso la firma digitale.

Tutti i documenti per i quali l'ordinamento non richiede la pubblicazione ma che sono inseriti nella rete civica allo scopo di assicurare alla cittadinanza l'informazione sull'attività comunale sono inseriti nel sito internet del comune a cura e sotto la responsabilità dei singoli settori dell'ente, sotto la supervisione del responsabile della rete civica.

## **Articolo 5 – Atti destinati alla pubblicazione**

Sono pubblicati all'albo elettronico comunale gli atti per i quali le singole norme di legge o regolamento richiedano la pubblicazione all'albo pretorio con funzione dichiarativa, costitutiva o pubblicità notizia ( Delibere, Bandi, Avvisi Concorsi, Esiti di gara e/o Concorsi , Ordinanze Comunali, Elenco Mensili Abusi edilizi, Permessi di costruire, Autorizzazioni edilizie, avvisi in materia urbanistica, elettorale, stato civile , anagrafe etc) .

## **Articolo 6 – Diritto di accesso agli atti**

È fatto salvo in ogni caso l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui agli art. 22 e seguenti della l. 241/1990.

## **Articolo 7 – Modalità di pubblicazione**

Tutti i documenti di cui all'art. 5 sono pubblicati in versione integrale e conforme all'originale. Per i documenti contenenti allegati, si provvede anche alla pubblicazione di questi ultimi, salvo non ostino ragioni di natura tecnica. In tal caso gli allegati restano depositati agli atti del comune e sono consultabili da chiunque ne abbia interesse.

Tutti i documenti pubblicati all'albo pretorio elettronico restano *on line* per il tempo stabilito dalle singole disposizioni di legge o regolamento.

È facoltà dell'amministrazione, alla scadenza dei termini di cui al comma 1, mantenere *on line* i documenti pubblicati, anche organizzandoli per area tematica e/o mettendo a disposizione dell'utente appositi motori di ricerca interni, a condizione che i medesimi siano collocati in una sezione del sito non accessibile con i comuni motori di ricerca esterni al fine di garantire il diritto all'oblio

## **Articolo 8 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dal 1° marzo 2010.

## **Articolo 9 – Norma transitoria**

*A partire 1° marzo 2010 e fino al 30 giugno 2010 ,gli atti e/o documenti amministrativi saranno pubblicati sia in forma cartacea presso il tradizionale albo pretorio che in forma elettronica ( on . line ) .*

*A decorrere dal 1 luglio 2010 sarà operativa la sola pubblicazione on-line secondo le modalità di cui al presente regolamento.*